m_dg.DAG.03/03/2023.0049975.U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI

Al Consiglio nazionale dei geologi

OGGETTO: Sospensione di diritto degli iscritti morosi. Richiesta di parere sulle modalità. Riscontro.
Rif. prot. DAG n. 260133.E del 29 dicembre 2022

Con la nota di cui all'oggetto, codesto Consiglio dell'ordine ha chiesto a questa Direzione generale di fornire un parere in ordine alle modalità procedurali con cui i singoli consigli debbano procedere alla sospensione degli iscritti non in regola col pagamento dei contributi, tenuto conto della riconosciuta natura disciplinare della sanzione da parte della giurisprudenza amministrativa e di una nota che questo Ufficio ha trasmesso al Consiglio dell'ordine dei giornalisti in tema di sospensione dall'albo per mancata comunicazione del domicilio digitale.

Orbene, premessa la peculiarità della questione relativa all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale, vale osservare che, con riferimento alla professione del geologo, l'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 616/1966, rubricato "sanzioni disciplinari", annovera tra le stesse la sospensione di diritto per morosità.

A fronte della espressa natura sanzionatoria del provvedimento di sospensione e della rilevanza disciplinare della condotta avente ad oggetto il pagamento dei contributi degli iscritti all'Albo, deve ragionevolmente concludersi per la necessità di attivazione delle modalità procedurali proprie del procedimento disciplinare dinnanzi agli organi di disciplina.

Cordiali saluti.

Roma, 2 marzo 2023

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo

Firmato digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA